

Allegato parte integrante

Allegato A) - testo coordinato

DISCIPLINA DELL'ACCOGLIENZA TEMPORANEA NEGLI ALLOGGI

Il presente documento disciplina l'accoglienza temporanea dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della L.P. n. 13 del 1990ⁱ presso gli alloggi gestiti direttamente dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della L.P. n. 13 del 1990ⁱⁱ e dell'articolo 44, comma 2, della L.P. n. 13 del 2007ⁱⁱⁱ, e dai soggetti convenzionati con la stessa Provincia ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L.P. n. 13 del 1990^{iv}. La presente Disciplina si applica anche, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della L.P. n. 13 del 1990^v, per l'assegnazione e il godimento degli alloggi risanati o ristrutturati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della stessa L.P. n. 13 del 1990^{vi}.

PARTE PRIMA

Finalità e definizioni

1.1. Finalità

- 1.1.1. L'accoglienza temporanea è finalizzata "al superamento delle difficoltà che ostacolano l'inserimento dei cittadini stranieri immigrati nella comunità trentina" così come stabilito dall'articolo 1, comma 1, della L.P. n. 13 del 1990^{vii} e in armonia con la normativa nazionale e comunitaria.
- 1.1.2. In particolare l'accoglienza è rivolta a soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della L.P. n. 13 del 1990 perché temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del D. Lgs. n. 286 del 1998^{viii}.

1.2. Definizioni

1.2.1. Ai fini del presente documento si intende per:

- a) «Disciplina»: il documento che regola l'accoglienza temporanea degli stranieri presso gli alloggi gestiti direttamente dalla Provincia autonoma di Trento e dai soggetti con essa convenzionati, secondo i criteri e le modalità stabilite nei paragrafi successivi;
- b) «Provincia»: la struttura provinciale competente in materia di immigrazione ovvero l'attuale struttura provinciale competenze in materia di politiche sociali e abitative;
- c) «ente gestore»: la Provincia o il soggetto con essa convenzionato ai sensi dell'articolo 17 della L.P. n. 13 del 1990;
- d) «servizio sociale competente»: il servizio dell'ente locale responsabile del caso che effettua la presa in carico unitaria della persona in stato di bisogno, come previsto dall'articolo 16, comma 2, della L.P. n. 13 del 2007^{ix};
- e) «straniero»: il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide come definito all'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. n. 286 del 1998^x;
- f) «beneficiario»: lo straniero regolarmente soggiornante ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. n. 286 del 1998^{xi} che beneficia dell'accoglienza secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla presente Disciplina;
- g) «richiedente la protezione internazionale»: lo straniero che, come previsto dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione^{xii}, chiede asilo ai sensi del D. Lgs. n. 251 del 2007, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, come definito all'articolo 2, lettera c), della direttiva 2004/83/CE^{xiii};
- h) «rifugiato»: lo straniero che gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. n. 251 del 2007^{xiv} in attuazione della direttiva 2004/83/CE;
- i) «permesso per protezione sussidiaria»: il titolo di soggiorno rilasciato allo straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato in seguito alla domanda di protezione internazionale, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di

ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal D. Lgs. n. 251 del 2007 in attuazione della direttiva 2004/83/CE e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;

j) «soggetto vulnerabile»: lo straniero che si trova temporaneamente impossibilitato a provvedere autonomamente alle proprie esigenze di sussistenza in quanto in carenza di reti amicali o parentali di supporto o comunque in stato di bisogno come definito all'articolo 17, comma 1, della L.P. n. 13 del 2007^{xv}; o lo straniero vittima di violenza o di grave sfruttamento per il quale sussistano pericoli per la sua incolumità, per effetto anche dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione criminale, come definito all'articolo 18, comma 1, del D. Lgs. n. 286 del 1998^{xvi};

k) «familiare al seguito»: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore agli anni ventuno o a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge, regolarmente soggiornanti; il familiare minore al seguito è di età inferiore agli anni diciotto;

l) «minore non accompagnato»: lo straniero d'età inferiore ai diciotto anni giunto nel territorio nazionale senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla legge o agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidato ad un tale adulto; il termine include i minori che vengono abbandonati dopo essere entrati nel territorio nazionale in carico al servizio sociale competente, come definito all'articolo 2, lettera i), della direttiva 2004/83/CE^{xvii};

m) «quota di ospitalità giornaliera»: il contributo forfetario giornaliero a carico del beneficiario, come previsto dall'articolo 40, comma 4, del D. Lgs. n. 286 del 1998^{xviii}, per le spese di accoglienza sostenute dall'ente gestore^{xix} nei limiti stabiliti dalla presente Disciplina come stabilito dall'articolo 18, comma 2, della L.P. n. 13 del 2007^{xx}.

n) «minimo mensile»: il parametro economico risultante dalla somma di un importo pari al sussidio economico erogato ai richiedenti la protezione internazionale e ai familiari al seguito ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2905 del 2003 e s.m. più un importo pari a trenta volte la quota di compartecipazione alle spese di accoglienza di cui al paragrafo 4.1.1. posta a carico del beneficiario e dei familiari al seguito dall'ente gestore^{xxi};

o) «reiterazione»: è un ulteriore periodo di accoglienza successivo a quello già beneficiato presso qualsiasi ente gestore.

PARTE SECONDA

Individuazione dei beneficiari e durata dell'accoglienza

2.1. Individuazione dei beneficiari

2.1.1. I beneficiari possono essere:

a) soggetti maggiorenni dimoranti in Trentino in possesso di un titolo di soggiorno rinnovabile che consente di esercitare una regolare attività lavorativa e che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative, e loro familiari al seguito;

b) soggetti maggiorenni vulnerabili regolarmente soggiornanti in Trentino per motivi diversi dal turismo segnalati dal servizio sociale competente e soggetti maggiorenni vulnerabili inseriti in progetti nazionali di accoglienza segnalati sulla base di accordi con la Provincia da altri enti, e loro familiari minori al seguito;

c) soggetti maggiorenni richiedenti la protezione internazionale dimoranti in Trentino e soggetti maggiorenni inseriti in progetti nazionali di protezione internazionale segnalati sulla base di accordi con la Provincia da altri enti, e loro familiari al seguito;

d) soggetti minori stranieri non accompagnati in carico al servizio sociale competente.

2.1.2. Le tipologie di beneficiari di cui al paragrafo 2.1.1. che possono essere accolte da un ente gestore diverso dalla Provincia devono essere previste nella convenzione stipulata con la stessa Provincia ai sensi dell'articolo 17 della L.P. n. 13 del 1990, di cui al paragrafo 8.1.

2.2. Durata dell'accoglienza

2.2.1. L'accoglienza dei beneficiari di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 2.1.1. termina di norma massimo dopo sei mesi, ed è prorogabile, su istanza dell'interessato, per lo stesso periodo; è possibile una ulteriore proroga fino a tre mesi in caso di situazioni particolarmente

problematiche segnalate dal servizio sociale competente o individuate dall'ente gestore e autorizzate dalla Provincia. L'accoglienza può essere reiterata per una sola volta su istanza dell'interessato, trascorsi, dalla scadenza della precedente ospitalità, centottanta giorni o un tempo pari al periodo di accoglienza goduto se inferiore ai sei mesi. Si può comunque procedere alla reiterazione anche immediata nel caso di disponibilità di posti letto rimasti inutilizzati da almeno 15 giorni. Eventuali ulteriori periodi di reiterazione in deroga al limite previsto dal presente paragrafo proposti dal servizio sociale competente del caso o dall'ente gestore, sono valutati e approvati dall'équipe di cui al paragrafo 8.5.1. Per i soggetti maggiorenni vulnerabili e loro familiari minori al seguito di cui alla lettera b) del paragrafo 2.1.1. inseriti in progetti nazionali di accoglienza segnalati da enti terzi, l'accoglienza termina secondo gli accordi stabiliti con la Provincia.

2.2.2. La reiterazione di cui al paragrafo 2.2.1. può avvenire senza soluzione di continuità qualora i posti letto siano occupati da gestanti oltre il terzo mese e relativi familiari o beneficiari con familiari minori al seguito che non hanno ancora assolto all'obbligo scolastico o beneficiari di cui al paragrafo 3.1.1. lettera c) punto 1) in accordo col servizio sociale competente e autorizzati dalla Provincia. La reiterazione è in ogni caso preclusa nel caso di uscita anticipata non volontaria prevista nella Parte settima.

2.2.3. L'accoglienza dei beneficiari di cui alla lettera c) del paragrafo 2.1.1. termina di norma con la conclusione dell'iter amministrativo della domanda di protezione internazionale; è possibile la proroga dell'ospitalità a seconda dell'esito della domanda di protezione internazionale nei seguenti casi e modi:

a) nel caso in cui l'esito della domanda di protezione internazionale risulti positivo (con il riconoscimento dello status di rifugiato, oppure la concessione del diritto di permanenza sul territorio nazionale per protezione sussidiaria o umanitaria), l'accoglienza può, al bisogno, essere protratta per sei mesi prorogabili di altri sei mesi dalla data della notifica all'interessato da parte dell'autorità competente della comunicazione inerente l'esito della domanda di protezione internazionale, con eventuale ulteriore proroga fino a tre mesi in caso di situazioni particolarmente problematiche segnalate dal servizio sociale competente o individuate dall'ente gestore e autorizzate dalla Provincia;

b) nel caso in cui l'esito della domanda di protezione internazionale risulti negativo e il richiedente opti per presentare ricorso contro la decisione dell'autorità competente, l'accoglienza può essere protratta sino alla conclusione dell'iter, purché il beneficiario sia comunque in possesso di un atto formale rilasciato dalle autorità competenti che gli consenta di soggiornare legalmente sul territorio nazionale a tal fine.

Per i soggetti maggiorenni inseriti in progetti nazionali di protezione internazionale e loro familiari al seguito segnalati da enti terzi, l'accoglienza termina secondo gli accordi stabiliti con la Provincia.

2.2.4. L'accoglienza dei beneficiari di cui alla lettera d) del paragrafo 2.1.1. termina di norma al compimento della maggiore età.

PARTE TERZA

Modalità di accesso ai posti letto

3.1.

Requisiti di accesso

3.1.1. Il beneficiario di cui alla lettera a) del paragrafo 2.1.1. al momento della domanda deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di un titolo di soggiorno rinnovabile che consente di svolgere una regolare attività lavorativa, o averne fatto richiesta;

b) essere residente in uno dei Comuni della provincia di Trento o averne fatto richiesta, ovvero avere un titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di Trento o averne fatto richiesta, ovvero svolgere o avere svolto negli ultimi sei mesi una regolare attività lavorativa in provincia di Trento, ovvero essere iscritto nelle liste dei lavoratori in attesa di occupazione della Provincia autonoma di Trento;

c) avere, nell'arco di sei mesi continuativi rientranti nell'intervallo di tempo compreso tra i sei mesi antecedenti e i sei mesi successivi alla domanda di accoglienza, una capacità reddituale netta pari ad almeno sei volte il minimo mensile come definito alla lettera n) del paragrafo 1.2.1. e al massimo diciotto volte detto minimo; tutti i familiari al seguito del beneficiario in età lavorativa devono dichiarare se sono percettori di reddito.

Se l'ingresso in Italia è avvenuto da meno di sei mesi il periodo continuativo da considerare è pari a quello maturato dall'ingresso in Italia fino al momento della presentazione della domanda di accoglienza; in questo caso la capacità reddituale da avere deve essere pari almeno al minimo mensile moltiplicato per i mesi di permanenza in Italia e, al massimo, al triplo di quest'ultimo prodotto.

E' possibile prescindere, anche solo in parte purché stabilito in convenzione, dal possesso del requisito della capacità reddituale minima previsto in questa lettera per:

- 1) i soggetti maggiorenni con familiari minori al seguito inviati dal servizio sociale competente, perché almeno in parte e temporaneamente impossibilitati a provvedere alle esigenze di sussistenza dei minori;
- 2) i titolari di permesso di soggiorno rilasciato a seguito del riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria o umanitaria e familiari al seguito, i quali beneficino per la prima volta dell'accoglienza.

d) essere temporaneamente impossibilitato a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative.

3.1.2. Il beneficiario di cui alla lettera b) del paragrafo 2.1.1. al momento della domanda deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di Trento per motivi diversi dal turismo, o averne fatto richiesta; i beneficiari segnalati sulla base di accordi sono inviati con nota dell'ente che ha con la Provincia tali accordi;
- b) essere inviato dal servizio sociale competente che con nota scritta ne chiede l'accoglienza per un periodo prestabilito, perché temporaneamente impossibilitato a provvedere alle proprie esigenze di sussistenza, in quanto in carenza di reti amicali o parentali di supporto.

3.1.3. Il beneficiario di cui alla lettera c) del paragrafo 2.1.1. al momento della domanda deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di Trento per motivi di protezione internazionale, o averne fatto richiesta; i beneficiari segnalati sulla base di accordi sono inviati con nota dell'ente che ha con la Provincia tali accordi;
- b) essere temporaneamente impossibilitato a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.

3.1.4. Il beneficiario di cui alla lettera d) del paragrafo 2.1.1. al momento della domanda deve essere in possesso del seguente requisito:

- a) essere in carico al servizio sociale competente che con nota scritta ne chiede l'accoglienza alle condizioni stabilite con l'ente gestore.

3.1.5. La Provincia predispose moduli uniformi per la dichiarazione del beneficiario dei requisiti di accesso di cui al presente capitolo 3.1.

3.2. Modalità di assegnazione del posto letto

3.2.1. Della disponibilità dei posti letto per le diverse tipologie e delle quote di ospitalità giornaliera a carico dei beneficiari di ogni ente gestore deve essere data adeguata pubblicità tramite pubblicazione nel sito internet della Provincia dedicato all'immigrazione ed esposizione nelle sedi degli enti gestori. La disponibilità deve essere aggiornata in tempo reale.

3.2.2. Il posto letto è assegnato in ordine temporale di presentazione delle domande che sono accettate secondo il criterio di disponibilità, ovvero nel caso siano disponibili posti letto adeguati. Il criterio di adeguatezza comporta altresì che nel caso di assegnazione a beneficiari singoli o con soli minori di anni dodici al seguito si mantenga nell'alloggio l'unità di genere degli adulti e nel caso di assegnazione a beneficiari con familiari al seguito si tuteli la riservatezza della famiglia, comunque con l'obiettivo di favorire l'utilizzo ottimale dei posti letto in uno stesso appartamento in coerenza con i criteri di idoneità degli alloggi stabiliti dal Regolamento di attuazione della L.P. n. 15 del 2005; negli alloggi in cui si ospita al momento della domanda il beneficiario con i familiari al seguito è consentito il sovrautilizzo o il sottoutilizzo per un solo posto letto. Negli altri casi è sempre vietato il sovrautilizzo.

3.2.3. L'ente gestore può non assegnare il posto letto per ragioni motivate di incompatibilità di convivenza tra beneficiari nello stesso alloggio o struttura. In questo caso l'ente gestore adotta una decisione scritta motivata e ne dà comunicazione al beneficiario, ove possibile, mediante consegna diretta. In caso di irreperibilità, l'ente gestore archivia il provvedimento; contro tale decisione il beneficiario può, secondo le modalità previste al paragrafo 6.2.1., fare reclamo scritto al responsabile della struttura provinciale competente in materia di immigrazione.

3.2.4. L'inserimento nell'alloggio avviene entro sette giorni dall'accettazione della domanda nella data stabilita dall'ente gestore e previa dimostrazione di avere effettuato il primo versamento di cui al paragrafo 4.3.2., se dovuto.

3.3. Atto unilaterale di adesione

3.3.1. Il beneficiario al momento dell'ingresso nell'alloggio sottoscrive un atto unilaterale di adesione su modulo predisposto dalla Provincia nel quale dichiara di aver preso in consegna i beni mobili e le attrezzature presenti nell'appartamento nonché di aver preso visione della Disciplina, dalla Parte prima alla Parte settima, e dell'elenco degli elettrodomestici introducibili nell'alloggio; il beneficiario nello stesso atto unilaterale di adesione sottoscrive l'impegno a versare mensilmente le quote di ospitalità giornaliera nelle modalità stabilite dall'ente gestore, a osservare tutte le disposizioni previste dalla presente Disciplina, a lasciare il posto letto con i propri effetti personali entro il termine fissato dall'ente gestore, a riconsegnare le attrezzature e gli arredi nelle condizioni in cui erano al momento della consegna, fatto salvo la normale usura per l'utilizzo, nonché a restituire le chiavi dell'alloggio all'ente gestore a conclusione dell'accoglienza; con la sottoscrizione dell'atto unilaterale di adesione il beneficiario autorizza inoltre l'ente gestore a spostare in un luogo sicuro per un congruo periodo gli eventuali effetti personali lasciati nell'alloggio al termine dell'accoglienza.

3.3.2. E' disponibile la traduzione almeno nelle lingue inglese, francese e arabo delle Parti della presente Disciplina del paragrafo 3.3.1.

PARTE QUARTA

Modalità di contribuzione dei beneficiarie e quota di ospitalità giornaliera

4.1. Compartecipazione del beneficiario alle spese di accoglienza

4.1.1. La compartecipazione alle spese di accoglienza posta a carico del beneficiario dall'ente gestore non può essere superiore alla quota massima di ospitalità giornaliera così come definita e quantificata al successivo capitolo 4.2. Per la determinazione dell'entità della compartecipazione si dovrà tenere conto anche dell'eventuale contributo della Provincia nella misura indicata al paragrafo 8.4.1.

4.1.2. I beneficiari tenuti alla corresponsione della quota di ospitalità giornaliera di cui al paragrafo 4.1.1. sono:

- a) i soggetti di cui alla lettera a) del paragrafo 2.1.1. secondo quanto stabilito dallo stesso ente gestore e nella misura di cui al capitolo 4.2.;
- b) i soggetti di cui alla lettera b) del paragrafo 2.1.1. solo se in possesso della capacità reddituale minima di cui al paragrafo 3.1.1. lettera c), secondo quanto stabilito dallo stesso ente gestore e nella misura di cui al capitolo 4.2.;
- c) i soggetti di cui alla lettera c) del paragrafo 2.1.1. secondo quanto previsto dal Protocollo di procedura di accoglienza per i richiedenti la protezione internazionale di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2905 del 2003.

4.1.3. La quota di ospitalità giornaliera dei beneficiari di cui alla lettera d) del paragrafo 2.1.1. è a carico del servizio sociale competente secondo quanto stabilito dalla Provincia.

4.2. Quota massima di ospitalità giornaliera riconosciuta in convenzione

4.2.1. La quota massima di ospitalità giornaliera da riconoscere in sede di convenzione, e calcolata secondo la procedura di validazione definita al punto 8.3., non può essere superiore a 9,03 euro per posto letto in appartamenti ammobiliati e a 7,01 euro per posto letto in appartamenti non ammobiliati. Detto importo è rivalutato per ogni annualità successiva all'anno 2008 secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato sulla media dei primi dieci mesi dell'anno.

4.2.2. La quota per posto letto occupato da familiare minore al seguito non può essere superiore al 50% della quota di ospitalità giornaliera applicata al genitore e non più del 25% se occupato da familiare minore del soggetto di cui al paragrafo 3.1.1. lettera c) punto 1); per il posto letto occupato in camera unica da singoli adulti è prevista una maggiorazione fino al 20% della quota di ospitalità giornaliera per la camera condivisa.

4.2.3. Le convenzioni di cui al capitolo 8.1. nello stabilire la quota di ospitalità giornaliera possono prevederne la diversificazione a seconda dei periodi di fruizione del posto letto, della tipologia dello stesso, del numero dei minori al seguito nonché della condizione socio economica del beneficiario con familiari minori al seguito di cui al paragrafo 3.1.1. lettera c) punto 1). Nella

stessa convenzione si può stabilire la riserva dei posti letto da destinare alle diverse tipologie di beneficiari in particolare per i beneficiari con familiari al seguito.

4.2.4. Per i posti letto gestiti direttamente dalla Provincia si stabilisce che la quota di ospitalità giornaliera non può essere inferiore alla più alta definita in convenzione con altro ente gestore.

4.3. Modalità di versamento delle quote di ospitalità giornaliera

4.3.1. Le quote di ospitalità giornaliera devono essere versate secondo le modalità stabilite dall'ente gestore per il primo mese antecedentemente all'ingresso nell'alloggio e per gli altri mesi entro il giorno dieci. L'ente gestore può autorizzare una deroga fino al giorno venti al massimo due volte.

4.3.2. Con il versamento delle quote di ospitalità giornaliera del primo mese di ogni periodo di accoglienza il beneficiario deve versare anche le quote di ospitalità giornaliera per ulteriori giorni di ospitalità fino a un massimo di 31 giorni che sono a copertura degli ultimi corrispondenti giorni del periodo di accoglienza stabilito. In alternativa, l'ente gestore può restituire la somma percepita come anticipazione.

4.3.3. Se le quote di ospitalità giornaliera sono a carico del servizio sociale competente e l'ospitalità è effettuata direttamente dalla Provincia il versamento alla stessa Provincia non è eseguito fintanto che i costi dei servizi sociali sono direttamente a carico del bilancio provinciale.

4.3.4. Le quote di ospitalità giornaliera relative a giornate non usufruite per causa imputabile al beneficiario non sono restituibili.

PARTE QUINTA

Conservazione dei locali, divieti e responsabilità

5.1. Modalità di conservazione dei locali

5.1.1. Il beneficiario è obbligato a provvedere alla conservazione e pulizia del proprio posto letto nonché degli spazi comuni all'interno e all'esterno dell'appartamento; a osservare le cautele necessarie ad evitare furti, incendi o altri pericoli per sé o altri; a richiudere il portone di casa e gli accessi alle parti comuni; a tenere un comportamento tale da non arrecare disturbo al vicinato e agli altri ospiti.

5.1.2. Alla fine del periodo di accoglienza il beneficiario è tenuto a restituire il posto letto nonché l'arredamento, le attrezzature e le suppellettili nelle condizioni in cui erano al momento della consegna, fatto salvo la normale usura per l'utilizzo. I locali devono essere restituiti liberi da cose e debitamente puliti.

5.1.3. L'ente gestore o suoi incaricati sono sempre autorizzati ad accedere a tutti i locali dell'alloggio e a eventuali pertinenze anche per verificarne la conservazione.

5.2. Divieti

5.2.1. Al beneficiario è fatto divieto di:

- a) apportare modifiche di qualsiasi genere all'alloggio e spostare gli arredi dalla collocazione pre-esistente;
- b) alterare la destinazione d'uso delle aree di pertinenza del fabbricato (cortili, piazzali, marciapiedi, viali, ecc.);
- c) esporre biancheria o indumenti sulle ringhiere delle scale, o esternamente alle finestre e ai poggiali, né vasi di fiori privi di adeguato ancoraggio e protezione;
- d) depositare, anche temporaneamente, beni mobili, in uso o fuori uso, materiali vari servibili o di scarto, rifiuti di qualsiasi genere o altre cose, negli spazi comuni;
- e) effettuare la raccolta indifferenziata dei rifiuti, sottraendosi all'obbligo di utilizzare l'apposito contenitore in dotazione;
- f) detenere negli alloggi, nelle cantine, soffitte e parti comuni sostanze infiammabili o comunque pericolose o utilizzare garage, cantine, soffitte e le parti comuni, per lo svolgimento di attività artigianali di qualsiasi tipo; né compiere attività o operazioni che, per loro natura o per i mezzi adoperati, possano provocare immissioni di fumo, calore, esalazioni, rumori, vibrazioni e simili che possano compromettere l'incolumità altrui;
- g) disturbare la quiete del caseggiato o fare rumori inutili o comunque molesti, specialmente nelle ore notturne (dalle ore 22:00 alle ore 07:00); né compiere nella stessa fascia oraria attività rumorose come accendere elettrodomestici quali lavatrice, aspirapolvere ecc.;

- h) usare strumenti musicali tra le ore 12:30 e le ore 16:00 e tra le ore 20:00 e le ore 08:30; l'utilizzo di detti strumenti nelle altre ore va concordato comunque con gli altri beneficiari dello stesso alloggio;
- i) installare impianti satellitari o per la ricezione via cavo dei servizi di comunicazione televisiva, telefonica, internet ecc., salvo autorizzazione dell'ente gestore;
- j) detenere animali salvo autorizzazione dell'ente gestore;
- k) fumare nell'alloggio e negli spazi comuni condominiali al chiuso;
- l) contravvenire i regolamenti condominiali ove esistenti.

5.3. Responsabilità

- 5.3.1. Il beneficiario è responsabile per sé e per i familiari al seguito o minori momentaneamente affidati dei danni, perdite o deterioramenti a persone o cose dovuti a negligenza, imperizia, incuria, ad un uso non corretto dell'immobile o comunque a fatti a lui imputabili, durante il soggiorno nell'alloggio.
- 5.3.2. Se non è individuato un responsabile ai sensi del paragrafo 5.3.1. ogni beneficiario dell'alloggio, salvo prova contraria, è responsabile in solido dei danni, perdite o deterioramenti avvenuti.
- 5.3.3. Tutti i beneficiari sono tenuti a segnalare all'ente gestore comportamenti difforni alla presente Disciplina.

PARTE SESTA

Modalità di contestazione e reclami

6.1. Modalità di contestazione

- 6.1.1. L'ente gestore contesta per iscritto al beneficiario ogni atto non conforme ai contenuti della presente Disciplina.
- 6.1.2. La contestazione di cui al paragrafo 6.1.1. costituisce presupposto per l'adozione della nota scritta dell'ente gestore che impone l'uscita anticipata non volontaria dall'alloggio come previsto nei paragrafi 7.1.1 e 7.1.2.
- 6.1.3. Salvo che il fatto non costituisca più grave motivo, sono dati al beneficiario cinque giorni di tempo dalla data di consegna della nota di cui al paragrafo 6.1.2. per lasciare il posto letto con i propri effetti personali. Nel caso in cui gli effetti personali rimangano nell'alloggio, l'ente gestore li custodisce in un luogo sicuro per un congruo periodo.
- 6.1.4. Le comunicazioni scritte di cui ai paragrafi 6.1.1. e 6.1.2. sono consegnate direttamente al beneficiario o, ove non possibile, depositate presso il domicilio dello stesso con redazione di apposito verbale di consegna.
- 6.1.5. A conclusione del periodo di accoglienza ai fini di una eventuale reiterazione di cui al paragrafo 2.2.1. le contestazioni di cui al paragrafo 6.1.1. che non abbiano comportato l'uscita anticipata non volontaria decadono.
- 6.1.6. La Provincia predispose moduli uniformi per le comunicazioni di cui ai paragrafi 6.1.1. e 6.1.2. che deve utilizzare l'ente gestore.

6.2. Reclamo del beneficiario

- 6.2.1. Contro ogni comunicazione scritta di cui ai paragrafi 3.2.3., 6.1.1. e 6.1.2. il beneficiario può fare reclamo al responsabile della struttura provinciale competente in materia di immigrazione per iscritto, su modulo predisposto dalla stessa Provincia, entro cinque giorni dalla data di consegna della comunicazione. Nel caso in cui la contestazione impone l'uscita anticipata non volontaria dall'alloggio di cui al paragrafo 7.1.2. la presentazione del reclamo comporta il diritto ad usufruire del posto letto, fino a decisione in merito del responsabile della struttura provinciale competente in materia di immigrazione, non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento del reclamo, purché la quota di ospitalità giornaliera dovuta risulti versata. In tutti gli altri casi di contestazione che impone l'uscita anticipata non volontaria di cui al paragrafo 7.1.1. o della decisione di cui al paragrafo 3.2.3. il reclamo non comporta automaticamente il diritto ad usufruire del posto letto, salvo decisione contraria del responsabile della struttura provinciale competente in materia di immigrazione.

PARTE SETTIMA

Uscita anticipata non volontaria dall'alloggio

7.1. Casi di uscita anticipata non volontaria

- 7.1.1. L'uscita anticipata non volontaria avviene successivamente alla prima contestazione scritta nelle seguenti ipotesi:
- a) se il beneficiario, o il familiare al seguito, si è comportato in modo violento con gli altri beneficiari o con i vicini;
 - b) se il beneficiario, o il familiare al seguito, si è comportato in modo violento, minaccioso o ingiurioso con gli operatori dell'ente gestore;
 - c) se il beneficiario nella domanda di ospitalità ha dichiarato il falso ai fini dell'assegnazione del posto letto;
 - d) se il beneficiario ospita terzi senza autorizzazione scritta dell'ente gestore;
 - e) qualora il beneficiario non contribuisce alle spese dell'alloggio nella misura e nei tempi stabiliti per la sua tipologia;
 - f) se il beneficiario è detenuto;
 - g) se il beneficiario richiedente la protezione internazionale di cui alla lettera c) del paragrafo 2.1.1., o un familiare al seguito, non si conforma a un provvedimento facente obbligo di rimanere in una località determinata dalle autorità competenti;
 - h) se il beneficiario impedisce al familiare minore al seguito di frequentare la scuola dell'obbligo;
 - i) se il beneficiario non partecipa alle iniziative concordate con l'ente gestore finalizzate alla gestione dell'alloggio e alla convivenza comunitaria, salvo giustificato motivo;
 - j) se il beneficiario, dopo l'assegnazione del posto letto all'interno di un determinato alloggio, si oppone senza giusto motivo a eventuali spostamenti da un posto letto ad un altro o da un alloggio all'altro nei casi in cui l'ente gestore lo ritenga necessario.
- 7.1.2. L'uscita anticipata avviene successivamente alla terza contestazione scritta nelle seguenti ipotesi:
- a) se il beneficiario, o il familiare al seguito, si è comportato in modo minaccioso con i vicini o con gli altri beneficiari;
 - b) se il beneficiario lascia, senza preavviso e senza giustificazione, l'alloggio dove è stato ospitato o si rende irraggiungibile per un periodo superiore a 2 settimane;
 - c) se il beneficiario non rispetta le prescrizioni di cui ai capitoli 5.1. e 5.2. della presente Disciplina;
 - d) se il beneficiario non provvede al versamento della quota di ospitalità giornaliera dovuta o ritarda il versamento senza autorizzazione.

PARTE OTTAVA

Convenzioni, finanziamenti e coordinamento

8.1.

Stipula convenzioni

- 8.1.1. Per le iniziative derivanti dalla presente Disciplina la Provincia, come previsto dall'articolo 15, comma 2, della L.P. n. 13 del 1990, può stipulare convenzioni con associazioni, fondazioni o altri organismi privati, anche a carattere cooperativo, che operino, senza fine di lucro e con carattere di continuità, a favore degli immigrati stranieri e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 17 della L.P. n. 13 del 1990.
- 8.1.2. Le convenzioni oltre a quanto previsto dalla presente Disciplina, devono contenere in particolare:
- a) la definizione degli interventi e delle attività che l'associazione, in conformità al rispettivo statuto, si impegna a realizzare;
 - b) la durata dell'attività convenzionata e, se del caso, l'ambito territoriale di riferimento per lo svolgimento della stessa;
 - c) l'indicazione del personale di cui il soggetto dovrà avvalersi;
 - d) le modalità attraverso le quali dovrà venire garantito il collegamento dell'attività che forma oggetto della convenzione con le attività svolte dalla Provincia, dai comprensori o da altri enti pubblici;
 - e) la definizione dei corrispettivi a carico della Provincia la cui entità è commisurata al costo dei servizi e la definizione delle modalità di pagamento, anche mediante anticipazioni al fine di consentire la continuità delle prestazioni, nonché i termini di assegnazione in uso di immobili o di altri beni e servizi;
 - f) la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato e delle modalità con le quali la Provincia controlla le attività svolte e verifica i risultati conseguiti.

- g) la definizione delle modalità di applicazione del Dpr. n. 445 del 2000, recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”, e del D. Lgs. n. 196 del 2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione.

8.2. Attività dell'ente gestore

8.2.1. Le attività dell'ente gestore contenute nelle convenzioni di cui al paragrafo 8.1.2., lettera a) sono finalizzate in particolare a:

- a) verificare puntualmente nei casi dubbi e a campione nella misura minima del 10% l'esistenza dei requisiti comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- b) accompagnare i beneficiari nella gestione dell'alloggio e della convivenza comunitaria;
- c) attivare per i beneficiari incontri anche collettivi di educazione all'abitare, finalizzati alla gestione quotidiana della casa e all'instaurazione di buoni rapporti con il vicinato, nonché alla preparazione per la futura ricerca e gestione in autonomia di un proprio alloggio;
- d) verificare il rispetto della presente Disciplina, con visite e controlli periodici, anche notturni con redazione di apposito verbale;
- e) contribuire all'attivazione di una rete efficace con le istituzioni, con le agenzie immobiliari del territorio e gli altri soggetti dell'area abitativa per rispondere in tempi brevi alla domanda alloggiativa alternativa o successiva all'accoglienza;
- f) supportare i beneficiari nella ricerca di soluzioni abitative in proprietà o in locazione, compatibili con le loro esigenze e disponibilità economiche, anche fornendo consulenza con riferimento in particolare alle modalità di accesso al mercato, alle possibilità di finanziamento, alla normativa vigente e ai conseguenti adempimenti burocratici.

Le convenzioni possono comunque contenere ogni altra attività necessaria al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente Disciplina.

8.3. Validazione quota di ospitalità giornaliera

8.3.1. La Provincia per validare la quota di ospitalità giornaliera di cui al capitolo 4.2., da inserire nelle convenzioni, verifica l'ammissibilità e la congruità delle voci di spesa che compongono i costi generali presentati dall'ente gestore per le attività convenzionate. A tale scopo l'ente gestore presenta un bilancio di previsione delle entrate e delle uscite; nelle convenzioni pluriennali o negli eventuali rinnovi, le quote di ospitalità giornaliera per le annualità successive alla prima sono rivalutate secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato sulla media dei primi dieci mesi dell'anno.

8.3.2. I costi generali sostenuti dall'ente gestore di cui al paragrafo 8.3.1. possono comprendere: affitto, utenze, manutenzione, ammortamento delle immobilizzazioni, spese amministrative e condominiali, premi per polizze assicurative, costi per il personale e altre spese per l'attività e la gestione dei posti letto comprese le pulizie.

8.3.3. Verificate le voci di spesa ammissibili la Provincia controlla la congruità del preventivo di spesa il cui totale suddiviso per 365 e per i posti letto disponibili secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione della L.P. 15 del 2005 relativamente all'idoneità degli alloggi, non può essere maggiore della quota di ospitalità giornaliera stabilita al punto 4.2.1.

8.3.4. A conclusione dell'anno di attività convenzionata il legale rappresentante dell'ente gestore presenta alla Provincia, entro febbraio dell'anno successivo, la rendicontazione relativa alle entrate conseguite e alle spese effettivamente sostenute per la gestione dell'attività convenzionata, allegando una relazione illustrativa contenente la descrizione dell'attività svolta comprensiva dell'elenco dei beneficiari, le relative nazionalità e il tempo di permanenza nell'alloggio stesso, l'imputabilità delle entrate conseguite e delle spese effettivamente sostenute all'esercizio finanziario rendicontato e all'attività oggetto di agevolazione, i criteri adottati per la ripartizione e per l'imputazione delle entrate e delle spese generali dell'attività convenzionata. È consentita una compensazione del 20% tra le voci di spesa validate ai sensi del presente capitolo 8.3.

8.4. Finanziamenti per l'accoglienza temporanea

8.4.1. Qualora sia previsto nelle convenzioni di cui al capitolo 8.1., la Provincia, verificata l'esistenza delle disponibilità finanziarie ad assumere il relativo impegno di spesa, può contribuire ad abbattere i costi di compartecipazione alla spesa a carico del beneficiario, finanziando anche in via anticipata gli enti gestori per i servizi di gestione dei posti letto nella misura di seguito indicata:

a) per l'accoglienza dei soggetti di cui alla lettera a) del paragrafo 2.1.1. nel seguente modo:

1) per posto letto occupato nei primi sei mesi di accoglienza la differenza tra il 60% della quota di ospitalità giornaliera massima di cui al paragrafo 4.2.1. e la quota di ospitalità giornaliera stabilita in convenzione;

2) per posto letto occupato nei secondi sei mesi di accoglienza la differenza tra il 73% della quota di ospitalità giornaliera massima di cui al paragrafo 4.2.1. e la quota di ospitalità giornaliera stabilita in convenzione.

Per tutti gli altri periodi di accoglienza, reiterazioni comprese, la Provincia non contribuisce alle spese a carico dei beneficiari; è possibile una deroga definita nella convenzione per i casi di reiterazioni senza soluzione di continuità di cui al paragrafo 2.2.1., se la capacità reddituale del beneficiario con familiari minori al seguito è inferiore al minimo mensile. In questo caso la Provincia può compartecipare, per i primi sei mesi di reiterazione dell'accoglienza, per la differenza tra il 75% della quota di ospitalità giornaliera massima di cui al paragrafo 4.2.1. e la quota di ospitalità giornaliera stabilita in convenzione e per i secondi sei mesi la differenza tra l'80% della quota di ospitalità giornaliera massima di cui al paragrafo 4.2.1. e la quota di ospitalità giornaliera stabilita in convenzione;

b) per l'accoglienza dei soggetti di cui alle lettere b), c), e d) del paragrafo 2.1.1. il finanziamento è pari al 100% della quota di ospitalità giornaliera di cui al paragrafo 4.1.1. stabilita in convenzione. Se i beneficiari di cui alla lettera b) del paragrafo 2.1.1. sono nella condizione di cui al paragrafo 4.1.2. lettera b) il finanziamento applicato è quello previsto dalla lettera a) del presente paragrafo.

La Provincia può concedere il 50% della quota di ospitalità giornaliera stabilita in convenzione fino al 20% dei posti letto messi a disposizione dall'ente gestore ma non occupati per cause non imputabili allo stesso ente gestore.

Il contributo della Provincia non potrà comunque essere superiore alla differenza fra la spesa effettivamente sostenuta e le altre entrate relative all'attività convenzionata.

8.4.2. Il totale degli impegni di spesa per le attività convenzionate con gli enti gestori di cui al paragrafo 8.4.1. non può essere superiore al 35% del capitolo di spesa del bilancio provinciale annuale che presenta la necessaria disponibilità, corrispondente al capitolo 402450/002 del bilancio provinciale 2008.

8.4.3. Il finanziamento, determinato sulla base del preventivo di spesa, può essere erogato dalla Provincia fino al 90% in quattro ratei trimestrali anticipati ciascuno non superiore al 22,5% del finanziamento concesso, previa emissione di regolare documentazione accompagnata da una relazione delle attività svolte comprensiva dell'elenco dei beneficiari, le relative nazionalità e il tempo di permanenza nell'alloggio stesso. L'eventuale quota a saldo viene erogata previa presentazione di regolare documentazione, accompagnata dalla rendicontazione di cui al paragrafo 8.3.4. comprendente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il rappresentante legale dell'ente gestore dichiara che per lo svolgimento dell'attività convenzionata non ha fruito di altra agevolazione prevista dalle leggi provinciali. Qualora in sede di rendicontazione risulti che sono già state erogate somme in eccesso rispetto al finanziamento spettante, tali somme saranno recuperate maggiorate in ragione d'anno degli interessi e calcolati al tasso applicato dal Tesoriere provinciale sulle anticipazioni di cassa in vigore alla data di approvazione del provvedimento di rideterminazione del finanziamento, con le modalità che saranno individuate nel provvedimento medesimo.

8.5. Coordinamento e misure correttive della Disciplina

8.5.1. Allo scopo di coordinare le attività derivanti dalla presente Disciplina e dalle convenzioni, la Provincia promuove incontri periodici con gli enti gestori e se necessario invita agli incontri il servizio sociale competente. La Provincia può istituire una unica banca dati delle persone che hanno beneficiato dell'accoglienza. Le deroghe previste dalla presente Disciplina o gli inserimenti di beneficiari proposti dal servizio sociale competente del caso sono valutati e approvati preventivamente da una équipe composta da Provincia, ente gestore e servizio sociale proponente.

8.5.2. Il responsabile della struttura provinciale competente in materia di immigrazione, inoltre, fornisce pareri e indicazioni scritte, anche su richiesta degli enti gestori, sull'interpretazione della presente Disciplina.

8.5.3. Il responsabile della struttura provinciale competente in materia di immigrazione, nei casi di necessità e urgenza, può disporre con propri provvedimenti di modificare e integrare la presente Disciplina come misura correttiva sia per ragioni organizzative, sia per effetto dell'entrata in vigore di norme e regolamenti che potrebbero contrastarne i contenuti. Le

misure correttive adottate dal responsabile della struttura provinciale competente in materia di immigrazione dovranno essere successivamente ratificate con deliberazione della Giunta provinciale.

PARTE NONA
Disciplina transitoria

9.1. Applicabilità della Disciplina

- 9.1.1. La presente Disciplina si applica alle nuove adesioni sottoscritte dai beneficiari in data successiva all'approvazione del presente documento con deliberazione da parte della Giunta provinciale di Trento.
- 9.1.2. Tutti gli altri impegni formali assunti prima dell'approvazione della presente Disciplina con i beneficiari così come le convenzioni sottoscritte tra Provincia ed enti gestori per l'attività di gestione dei posti letto rimangono validi fino al loro scadere naturale.
- 9.1.3. Per coloro che hanno già beneficiato, alla data di approvazione della presente Disciplina, di un periodo di accoglienza nelle strutture gestite direttamente dalla Provincia o degli enti gestori convenzionati ai sensi della L.P. n. 13 del 1990 possono, indipendentemente dal periodo beneficiato, reiterare la domanda alle condizioni e nei termini previsti dalla presente Disciplina purché non siano stati allontanati per qualsiasi ragione dall'alloggio.

9.2. Applicabilità della Disciplina ai cittadini dell'Unione Europea

- 9.2.1. Finché non diversamente regolamentato, ai benefici della presente Disciplina possono accedere i cittadini dell'Unione europea iscritti all'anagrafe della popolazione residente in un Comune della provincia di Trento, se inviati dai servizi sociali. Ad essi si applica la presente Disciplina in quanto compatibile.

All'Ente gestore

DICHIARAZIONE REQUISITI DI ACCESSO AL POSTO LETTO

(Punto 3.1.1. Allegato A delibera della Giunta provinciale di Trento n. .../2008)

Il sottoscritto _____

(cognome e nome)

nato a _____ il _____, con cittadinanza _____

(Paese di nascita)

(data di nascita) _____ (Stato cittadinanza)

residente in _____

(residenza anagrafica) _____

in possesso di:

passaporto n. _____ con scadenza

titolo di viaggio rilasciato dalla Questura di _____ n. _____ scadenza

titolo di soggiorno che consente di svolgere una regolare attività lavorativa rilasciato dalla

Questura di _____ per motivi di _____ con scadenza il

assicurata/tagliandino n. _____ di richiesta del titolo di soggiorno fatta alla

Questura di Trento in data _____ per motivi di

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

di essere residente in uno dei Comuni della provincia di Trento o averne fatto richiesta, o di avere un titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di Trento o averne fatto richiesta, o di svolgere o di avere svolto negli ultimi sei mesi una regolare attività lavorativa in provincia di Trento, o di essere iscritto nelle liste dei lavoratori in attesa di occupazione della Provincia autonoma di Trento.

di aver prodotto (massimo negli ultimi sei mesi), assieme agli eventuali familiari al seguito, nel periodo dal _____ al _____ un reddito totale netto pari ad euro

di avere un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo determinato con scadenza il _____, che produce un reddito lordo medio mensile pari ad euro

- di essere temporaneamente impossibilitato a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative;

- di non aver beneficiato o di aver beneficiato:

di posti letto messi a disposizione dalla Provincia autonoma di Trento o da altro ente gestore convenzionato con la stessa Provincia ai sensi della L.P. 13 del 1990; (in caso affermativo) il sottoscritto ha beneficiato del posto letto del seguente ente gestore _____

_____ nel periodo dal _____ al _____

| | |
|--------------|------------------------|
| Luogo e data | Firma dell'interessato |
|--------------|------------------------|

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la suddetta dichiarazione sostitutiva di atto notorio è stata:

- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
- sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza dell'operatore addetto _____
(spazio riservato all'ente gestore)

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.196/2003 i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale la documentazione è stata presentata; il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di interesse del soggetto; titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento; responsabile del trattamento è il Dirigente della struttura competente in materia di Politiche sociali e abitative; in ogni momento il soggetto potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art 7 del decreto legislativo 196/2003.

All'Ente gestore

ATTO UNILATERALE DI ADESIONE

(Punto 3.3.1. Allegato A delibera della Giunta provinciale di Trento n./2008)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____ nel ricevere in data odierna le
chiavi di accesso all'alloggio, idoneo ai sensi della L.P. n. 15 del 2005, per beneficiare del posto letto,
in gestione al _____ (di seguito ente
gestore), sito a _____ in Via
_____, in qualità di beneficiario per sé e per gli
eventuali familiari al seguito,

DICHIARA, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

di aver preso visione della "Disciplina dell'accoglienza temporanea negli alloggi" dalla Parte prima alla Parte settima (di seguito Disciplina) approvato dalla Giunta provinciale di Trento con deliberazione n./2008, dell'elenco delle attrezzature e degli arredi contenuti nell'alloggio presi in consegna in data odierna nonché dell'elenco degli elettrodomestici introducibili nell'alloggio.

| | |
|--------------|------------------------|
| Luogo e data | Firma dell'interessato |
|--------------|------------------------|

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la suddetta dichiarazione sostitutiva di atto notorio è stata:

- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
- sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza dell'operatore addetto _____
(spazio riservato all'ente gestore)

il sottoscritto **SI IMPEGNA** altresì

a versare mensilmente le quote di ospitalità giornaliera secondo il modo e il piano allegato predisposto dall'ente gestore; a osservare tutte le disposizioni previste dalla Disciplina; a lasciare il posto letto con i propri effetti personali entro il _____, salvo uscita anticipata non volontaria prevista dalla Disciplina; a riconsegnare le attrezzature e gli arredi nelle condizioni in cui erano al momento della consegna, fatto salvo la normale usura per l'utilizzo; a restituire le chiavi dell'alloggio all'ente gestore a conclusione dell'accoglienza.

AUTORIZZA

l'ente gestore a spostare in un luogo sicuro per un congruo periodo gli eventuali effetti personali lasciati nell'alloggio al termine dell'accoglienza.

| | |
|--------------|------------------------|
| Luogo e data | Firma dell'interessato |
|--------------|------------------------|

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.196/2003 i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale la documentazione è stata presentata; il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di interesse del soggetto; titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento; responsabile del trattamento è il Dirigente della struttura competente in materia di Politiche sociali e abitative; in ogni momento il soggetto potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art 7 del decreto legislativo 196/2003.

| | | |
|------|----------------------------------|----------------------------------|
| logo | ENTE GESTORE indirizzo | <u>Mod. 6.1.1. Contestazione</u> |
|------|----------------------------------|----------------------------------|

CONTESTAZIONE SCRITTA N. _____

(Paragrafo 6.1.1. Allegato A delibera della Giunta provinciale di Trento n./2008)

Il/La sottoscritto/a _____ incaricato/a per le verifiche previste dalla "Disciplina dell'accoglienza temporanea negli alloggi" (di seguito Disciplina) approvata dalla Giunta provinciale di Trento con deliberazione n./2008, ai sensi del paragrafo 6.1.1. della citata Disciplina

CONTESTA

al beneficiario _____

del posto letto presso il domicilio sito a _____ in Via _____

la violazione del paragrafo 7.1.1. della Disciplina, in particolare _____

—

la violazione del paragrafo 7.1.2. della Disciplina, in particolare _____

—

Sono stati inoltre riscontrati i seguenti danni _____

la cui responsabilità del beneficiario è diretta ai sensi del paragrafo 5.3.1. della Disciplina

la cui responsabilità del beneficiario è in solido ai sensi del paragrafo 5.3.2. della Disciplina

| | |
|--------------|-----------------------|
| Luogo e data | Firma dell'incaricato |
|--------------|-----------------------|

=====

Verbale di consegna

In data _____ la presente contestazione è stata:

consegnata direttamente al beneficiario

depositata presso il domicilio del beneficiario

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Firma del beneficiario | Firma dell'incaricato |
|------------------------|-----------------------|

(se consegnata direttamente)

=====

ESTRATTO DISCIPLINA

(stampare il modulo riportando i capitoli 3.4., 5.4., 5.5., 5.6., 6.2., 6.3 e 7.2.)

Al dirigente della struttura
competente in materia di immigrazione

RECLAMO DEL BENEFICIARIO

(Punto 6.2.1. Allegato A delibera della Giunta provinciale di Trento n. .../2008)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
beneficiario del posto letto sito a _____ in Via _____

vista la "Disciplina dell'accoglienza temporanea negli alloggi" (di seguito Disciplina) approvata dalla
Giunta provinciale di Trento con deliberazione n.

RECLAMA

contro la comunicazione scritta dell'ente gestore _____
n. _____ di data _____ relativa alla:

- decisione di cui al punto 3.2.3. della Disciplina
- contestazione di cui al punto 7.1.1. della Disciplina
- contestazione di cui al punto 7.1.2. della Disciplina

per il seguente motivo

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Firma del beneficiario | Firma dell'incaricato |
|------------------------|-----------------------|

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.196/2003 i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale la documentazione è stata presentata; il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di interesse del soggetto; titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento; responsabile del trattamento è il Dirigente della struttura competente in materia di Politiche sociali e abitative; in ogni momento il soggetto potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art 7 del decreto legislativo 196/2003.

Note:

ⁱ La presente legge opera alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli successivi nei confronti dei cittadini extracomunitari immigrati dimoranti nel Trentino.

ⁱⁱ In luogo degli interventi previsti dagli articoli 15 e 16 la Provincia può in casi di straordinaria necessità, effettuare direttamente iniziative nei confronti dei cittadini extracomunitari assumendo le spese per l'accoglienza dei medesimi soggetti.

ⁱⁱⁱ La Provincia e gli enti locali possono individuare e gestire alloggi, compresi quelli di edilizia abitativa pubblica, se occorrente strutturati e attrezzati in relazione a specifiche esigenze, da destinare anche a persone in carico ai servizi sociali, allo scopo di favorire lo sviluppo della loro autonomia.

^{iv} Per la realizzazione a favore degli immigrati extracomunitari di iniziative e di interventi individuati con le modalità di cui all'articolo 15, la Giunta provinciale può stipulare apposite convenzioni con le associazioni e gli altri soggetti di cui al medesimo articolo. Le convenzioni, anche a carattere pluriennale, contengono in particolare: a) la definizione degli interventi e delle attività che l'associazione, in conformità al rispettivo statuto, si impegna a realizzare; b) la durata dell'attività convenzionata e, se del caso, l'ambito territoriale di riferimento per lo svolgimento della stessa; c) l'indicazione del personale di cui il soggetto dovrà avvalersi; d) le modalità attraverso le quali dovrà venire garantito il collegamento dell'attività che forma oggetto della convenzione con le attività svolte dalla Provincia, dai comprensori o da altri enti pubblici; e) la definizione dei corrispettivi a carico della Provincia la cui entità è commisurata al costo dei servizi e la definizione delle modalità di pagamento, anche mediante anticipazioni al fine di consentire la continuità delle prestazioni, nonché i termini di assegnazione in uso di immobili o di altri beni e servizi; f) la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato e delle modalità con le quali la Provincia controlla le attività svolte e verifica i risultati conseguiti.

^v L'assegnazione e il godimento degli alloggi di cui al comma 3 è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità approvate dalla Giunta provinciale.

^{vi} La Provincia promuove e sostiene altresì ogni altra iniziativa tendente ad accrescere la disponibilità di alloggi per far fronte a situazioni di emergenza abitativa di immigrati extracomunitari di cui all'articolo 7. A tal fine oltre a quanto disposto dall'articolo 18 possono essere concessi alle associazioni e agli organismi convenzionati ai sensi dell'articolo 17 contributi in conto capitale fino alla concorrenza della spesa ritenuta ammissibile per il risanamento e la ristrutturazione di alloggi di loro proprietà ovvero di cui abbiano la disponibilità per almeno quindici anni a decorrere dalla data di concessione dei contributi, da utilizzare per i fini di cui al presente comma. Possono essere ammessi interventi su immobili, in atto non destinati ad abitazione la cui precedente destinazione sia cessata. Gli immobili rimangono vincolati alla loro destinazione per almeno quindici anni dalla data di concessione del contributo; tuttavia la Giunta provinciale può autorizzare la diversa destinazione degli stessi, sentito il parere della consulta, di cui all'articolo 2, pena la revoca del contributo medesimo che deve essere restituito alla Provincia.

^{vii} Nel pieno rispetto e valorizzazione della persona umana, la Provincia autonoma di Trento, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in armonia con la normativa nazionale e con quella della CEE, promuove adeguate iniziative per il superamento delle difficoltà che ostacolano l'inserimento dei cittadini extracomunitari immigrati nella comunità trentina.

^{viii} Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.

^{ix} Per i fini del comma 1 i servizi sociali degli enti locali effettuano la presa in carico unitaria, individuando nella figura professionale di riferimento il responsabile del caso. Tale responsabile: a) coordina le figure professionali deputate all'accertamento dello stato di bisogno ai sensi dell'articolo 17; b) elabora il progetto individualizzato di cui al comma 3 con il concorso delle altre professionalità interessate e ne cura l'attuazione in termini di appropriatezza, celerità ed efficacia anche sollecitando, ove necessario, la definizione dei procedimenti amministrativi avviati; c) verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi del progetto.

^x Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.

^{xi} Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di permesso di soggiorno Ce (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

^{xii} Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

^{xiii} Cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12.

^{xiv} La domanda di protezione internazionale ha come esito il riconoscimento dello status di rifugiato quando la relativa domanda è valutata positivamente in relazione a quanto stabilito negli articoli 3, 4, 5 e 6, in presenza dei presupposti di cui agli articoli 7 e 8, salvo che non sussistano le cause di cessazione e di esclusione di cui agli articoli 9 e 10.

^{xv} Lo stato di bisogno si manifesta nell'incapacità, anche temporanea, del singolo e del nucleo familiare di appartenenza di far fronte alle esigenze vitali primarie e di socialità, derivante da almeno una delle seguenti condizioni: a) insufficienza della condizione economico-patrimoniale; b) disabilità psico-fisico-sensoriale; c) difficoltà di ordine psicologico, sociale, culturale, relazionale; d) sottoposizione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

^{xvi} Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

^{xvii} Il cittadino di un paese terzo o l'apolide d'età inferiore ai diciotto anni che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla legge o agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidato ad un tale adulto; il termine include i minori che vengono abbandonati dopo essere entrati nel territorio degli Stati membri.

^{xviii} Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

^{xix} Già con deliberazione della Giunta provinciale n. 1649 del 01/08/2007 si è stabilito la quota massima di euro 8,31 a carico dei beneficiari per posto letto gestito direttamente dalla Provincia sulla base dei costi derivanti dai preventivi per la locazione oggettiva, le utenze, la manutenzione ordinaria, l'ammortamento degli arredi, costi amministrativi e del personale per la gestione degli alloggi. Tale quota a carico dei beneficiari è stata rivalutata nel 2008 secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato sulla media dei primi 10 mesi dell'anno precedente all'anno di riferimento. Per arrivare ad individuare la quota di ospitalità giornaliera prevista nella presente Disciplina sono stati aggiunti euro 0,65 alla quota di euro 8,31, rivalutata nel 2008 in euro 8,38, derivante dal preventivo per le spese di pulizie degli alloggi non prevista nel 2007. Quindi la quota di ospitalità giornaliera massima a carico dei beneficiari stabilita nella presente disciplina è pari ad euro 9,03 per l'anno 2008. Ciò significa altrettanto che i costi degli enti gestori per posto letto da validare dalla Provincia non possono essere superiori ad euro 9,03 per posto letto.

^{xx} I criteri di determinazione della compartecipazione, il limite massimo della spesa posta a carico dell'utente, nonché i casi di esenzione dalla compartecipazione medesima sono stabiliti dalla Giunta provinciale con atti d'indirizzo e coordinamento.

^{xxi} A titolo esemplificativo per l'anno 2008: il sussidio economico è pari ad euro 306,00 per una persona, mentre la quota di ospitalità giornaliera massima è di euro 9,03 per posto letto che deve essere moltiplicata per 30 giorni. Pertanto, il minimo mensile per una persona per l'anno 2008 è pari ad euro 576,90 derivante dalla somma di $(9,03 \times 30) + 306,00$.

Per il beneficiario monoreddito con familiari al seguito il calcolo del minimo mensile avviene in base al numero dei componenti secondo la seguente variabile percentuale: il beneficiario 306,00 euro, più uno +58%, più uno +23%, più uno +8%, più uno +10%, più uno +7%, mentre la quota di ospitalità giornaliera massima nel 2008 è di euro 9,03 giorni per ogni componente maggiorenne (per ogni minore si calcola il 50% della quota degli adulti) che deve essere moltiplicata per 30. A titolo di esempio: per un beneficiario monoreddito con tre familiari al seguito (un adulto e due minori), il minimo mensile risulta essere pari ad euro 1.454,95 derivante dal seguente calcolo:

$[(306,00 \times 1,58) + (483,48 \times 1,23) + (594,68 \times 1,08)] + [(9,03 \times 30) + (9,03 \times 30) + (4,51 \times 30) + (4,51 \times 30)]$.

La tabella 1 riporta l'esempio di quanto dovrebbe il beneficiario per posto letto sulla base del massimo previsto di euro 9,03 nel 2008 con una quota per i minori pari al 50% della quota del genitore, con le ipotesi per il primo e per il secondo semestre in base al 60% e al 73% della quota base. La tabella 2 riporta i totali per la dimostrazione del reddito minimo semestrale per accedere al posto letto e la quota giornaliera per 30 giorni in base al numero dei familiari al seguito.

| Tabella 1 | | | | |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|-------------|
| persone | monoreddito minimo mensile | quota giornaliera per persona | | |
| | | totale costi | I semestre | II semestre |
| | | | 60% | 73% |
| 1 (adulto) | € 576,90 | € 9,03 | € 5,42 | € 6,59 |
| 2 (2 adulti) | € 1.025,28 | | | |
| 3 (2 adulti + 1 minore) | € 1.271,93 | € 7,53 | € 4,52 | € 5,49 |
| 4 (2 adulti + 2 minori) | € 1.454,95 | € 6,77 | € 4,06 | € 4,94 |
| 5 (2 adulti + 3 minori) | € 1.654,63 | € 6,32 | € 3,79 | € 4,61 |
| 6 (2 adulti + 4 minori) | € 1.839,53 | € 6,02 | € 3,61 | € 4,39 |

| Tabella 2 | | | | |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------|------------|-------------|
| persone | reddito semestrale | quota giornaliera per 30 giorni | | |
| | | totale costi | I semestre | II semestre |
| | | | 60% | 73% |
| 1 (adulto) | € 3.461,40 | € 270,90 | € 162,54 | € 197,76 |
| 2 (2 adulti) | € 6.151,68 | € 541,80 | € 325,08 | € 395,51 |
| 3 (2 adulti + 1 minore) | € 7.631,58 | € 677,25 | € 406,35 | € 494,39 |
| 4 (2 adulti + 2 minori) | € 8.729,73 | € 812,70 | € 487,62 | € 593,27 |
| 5 (2 adulti + 3 minori) | € 9.927,78 | € 948,15 | € 568,89 | € 692,15 |
| 6 (2 adulti + 4 minori) | € 11.037,20 | € 1.083,60 | € 650,16 | € 791,03 |

La tabella 3 riporta l'ipotesi di versamento per i beneficiari per persona con una quota a carico del minore del 25% sulla base della quota di ospitalità giornaliera di 8,00 euro, ipotizzata dall'ente gestore. La quota giornaliera resta 5,42 per il primo semestre e 6,59 per il secondo; la percentuale di conseguenza cambia rispetto alla tabella 1. La Tabella 4 riporta i totali mensili. Il minimo mensile è il sussidio economico + la quota del totale dei costi per persona per 30 giorni anche se l'ipotesi formulata è quella di cui al paragrafo 3.1.1. lettera c) punti 1) e 2) ovvero che si può prescindere dal reddito minimo.

| Tabella 3 | | | | |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|-------------|
| persone | monoreddito minimo mensile | quota giornaliera per persona | | |
| | | totale costi | I semestre | II semestre |
| | | | 67,75% | 82,38% |
| 1 (adulto) | € 546,00 | € 8,00 | € 5,42 | € 6,59 |
| 2 (2 adulti) | € 963,48 | | | |
| 3 (2 adulti + 1 minore) | € 1.134,68 | € 6,00 | € 4,07 | € 4,94 |
| 4 (2 adulti + 2 minori) | € 1.242,25 | € 5,00 | € 3,39 | € 4,12 |
| 5 (2 adulti + 3 minori) | € 1.366,48 | € 4,40 | € 2,98 | € 3,62 |
| 6 (2 adulti + 4 minori) | € 1.475,93 | € 4,00 | € 2,71 | € 3,30 |

| Tabella 4 | | | | |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------|------------|-------------|
| persone | reddito semestrale | quota giornaliera per 30 giorni | | |
| | | totale costi | I semestre | II semestre |
| | | | 67,75% | 82,38% |
| 1 (adulto) | € 3.276,00 | € 240,00 | € 162,60 | € 197,70 |
| 2 (2 adulti) | € 5.780,88 | € 480,00 | € 325,20 | € 395,40 |
| 3 (2 adulti + 1 minore) | € 6.808,08 | € 540,00 | € 365,85 | € 444,83 |
| 4 (2 adulti + 2 minori) | € 7.453,53 | € 600,00 | € 406,50 | € 494,25 |
| 5 (2 adulti + 3 minori) | € 8.198,88 | € 660,00 | € 447,15 | € 543,68 |
| 6 (2 adulti + 4 minori) | € 8.855,60 | € 720,00 | € 487,80 | € 593,10 |